

**Giudice di Pace di Roma – Sezione Penale – sentenza n. 920/23 del 05/04/2023**  
**GOP estensore Dott. Anita G.P. Grossi.**

REATI- INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - art. 633 c.1 c.p.– BENI APPARTENENTI A SOGGETTO PRIVATO CON FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO – perseguibilità d'ufficio ex art. 639 bis cp.- INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DI PACE.

Qualora l'immobile occupato sia di proprietà di un Fondo Comune di Investimento Immobiliare, partecipato esclusivamente dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, quindi soggetto privato ma che di fatto assolve finalità funzionali agli scopi istituzionali - ossia l'erogazione di prestazioni previdenziali - deve qualificarsi tra quelli “destinati ad uso pubblico”.

Ciò conferma che devono intendersi “destinati ad uso pubblico” anche i beni che appartengono a privati e che abbiano concretamente avuto detta destinazione; il bene, in tal caso, conserva la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario cui non abbia fatto ancora seguito il definitivo trasferimento di proprietà.

Ne consegue che l'immobile occupato - benché facente parte del complesso immobiliare qualificato come Fondazione di diritto privato e conferito ad altro soggetto privato - dal punto di vista funzionale assolve comunque le finalità e gli scopi istituzionali, ossia l'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali e, dunque, una funzione di interesse pubblico.

Per quanto precisato la perseguibilità del delitto è d'ufficio ai sensi dell'art. 639 bis cp, e la competenza per materia è del Tribunale Ordinario.

RIF.: Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 6449/2006.

RIF.: . Corte Cost. Sent. n. 248/97.

RIF.: Cass. Pen. Sez. VI sent. n. 23236/16.